



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "CARAVAGGIO"

Liceo Artistico – Liceo Scientifico - Istituto per i Servizi Agricoltura e lo Sviluppo rurale

VIA POGGIOMARINO 67 – 80040 - SAN GENNARO VESUVIANO (Na)

Tel. 081/5286787 - Fax 081/5287763 - CF 92018530631

E MAIL: nais063008@istruzione.it .PEC: nais063008@pec.istruzione.it .SITO WEB: <http://www.iscaravaggio.gov.it/>

Prot. n. 3676

San Gennaro Ves.no, 16/07/2019

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Oggetto: **Direttiva del dirigente concernente la disciplina della Vigilanza sugli alunni.**

Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza.

Allegato al Regolamento di Istituto deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 03-07-2019 (delib. n. 3)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art. 25 del D.lgs. 165 del 2001

Visto il D.lgs. 150/2009

Visto l'art. 2048 del codice civile

Visto l' Art. 6.DPR 416/74- Attribuzioni del Consiglio di circolo o di istituto e della Giunta Esecutiva

Visto il D.lgs 297/94 art.328 (Disciplina alunni) e art 491 (orario di servizio docenti)

Vista la legge 626/94, Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente) : individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e la L.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni

Visto il DPR 235/07 che modifica il regolamento dello Statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R.24/06/1998 n. 249)

Visto il D.L. 01/09/2008 n. 137 art. 2 e il D.M. n.5/09 sulla Valutazione del comportamento degli studenti

Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. 5 del 03-07-2019

RENDE NOTO

a tutto il personale docente e non docente, ai genitori ed agli alunni il Regolamento mediante:

- pubblicazione sul sito WEB della scuola,
- consegna di una copia del regolamento a tutti i plessi,
- informazione ai genitori attraverso i responsabili di plesso ed i coordinatori: gli insegnanti si impegnano a comunicare alle famiglie e al D.S. eventuali comportamenti scorretti con riferimento al Regolamento d'Istituto, invitano i genitori a far rispettare al figlio la regolare frequenza e l'orario di ingresso e gli alunni a mantenere un comportamento corretto all'entrata della scuola, durante gli intervalli, il cambio degli insegnanti e gli spostamenti nell'edificio;

e FORNISCE

in via preventiva alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

PREMESSA

Con questa comunicazione si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro; in particolare, si richiama l'importanza della vigilanza sugli alunni minori.

Nei punti che seguono sono brevemente riepilogati gli obblighi e gli impegni relativi a questo importante e delicato aspetto dell'organizzazione scolastica.

- **La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola.**
- Il Dirigente Scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 Dlgs 165/01).
- Ferme restando la competenza e l'autonomia decisionale dei docenti, il Dirigente Scolastico può comunque impartire, anche **verbalmente**, istruzioni per disciplinare la mobilità degli alunni in occasione dell'ingresso, dell'uscita, della ricreazione, ecc.
- Per il comportamento del personale della scuola si fa riferimento al codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

- Per le norme disciplinari vale il T.U. Decreto legislativo n.°297/94 e alle Indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
- Per le funzioni del personale docente vale il CCNL 2006/09.
- Gli obblighi di vigilanza sugli alunni e gli impegni per la sicurezza a cura degli operatori scolastici decorrono dal momento dell'ingresso degli alunni nei locali scolastici sino all'uscita. La vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi o locali esterni alla scuola o in orario aggiuntivo.
- Si ricorda che i docenti, all'inizio dell'orario mattutino delle lezioni ed ogni volta che vi sia un'interruzione delle lezioni e quindi una successiva ripresa, debbono obbligatoriamente trovarsi in classe **5 minuti prima** dell'inizio legale delle attività. Inoltre, i docenti assistono gli alunni anche durante l'uscita al termine delle lezioni (art. 29, comma 5 CCNL del 29/11/2007).
- Il personale collaboratore scolastico vigila, in conformità con le istruzioni impartite, in occasione dei movimenti interni degli alunni, singoli o in gruppi.
- In caso di attività parascolastiche, attività di integrazione formativa, visite guidate, ecc., gli obblighi di vigilanza sono estesi all'intero arco temporale di durata delle dette attività, inclusi i tempi destinati ai trasferimenti individuali o collettivi.

Al riguardo delle norme in materia di vigilanza scolastica, vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: norme relative alla natura giuridica, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole istituzioni, al contratto di lavoro del personale (T. U. DLgs 297/94, art. 10; DPR n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL 2006-09); norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: art. 2047; art 2048).

Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale ATA ed al Dirigente Scolastico, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione (già citata) che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424; n. 17574 del 7 maggio 2010), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione.

1. Essendo la vigilanza sugli alunni obbligo di servizio, il personale scolastico può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile ed amministrativo o patrimoniale che vanno attentamente considerate.

Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della "responsabilità solidale" fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell'art. 28 della Costituzione che testualmente così recita: *"I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli enti pubblici"*.

È il caso di evidenziare che l'art. 2048, 3° c. del c.c. prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. È necessario cioè che venga provato da parte dell'insegnante il caso fortuito, ossia un evento straordinario non prevedibile o superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto (età, grado di maturazione degli allievi, condizioni ambientali, ecc.).

Art. 2047 del Codice Civile- Danno cagionato dall'incapace

In caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere o di volere (Cod. Pen. 85 e seguenti), il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.

Art. 2048 del Codice Civile - Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (314 e seguenti, 301, 390 e seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e seguenti, 414 e seguenti), che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.

La prova liberatoria è stata, dunque, caricata dalla giurisprudenza di un contenuto nel tempo sempre più gravoso. I **"precettori" non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso** (Cfr. Cass. Sez. Un. 9.4.73, n.997. cit.), ove si ritiene che la presenza

dell'insegnante avrebbe potuto impedire l'evento dannoso con un intervento tempestivo finalizzato a dividere i due alunni che litigavano, evitando così che le ingiurie sfociassero in colluttazione. Si veda, anche, Cass. .3.2.72, n.260 ove si afferma che "la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone ovvero da fatti non umani.

Sia che si applichi l'art. 2048 c.c. o l'art. 2043 c.c., **con l'affidamento degli alunni all'istituzione scolastica si attua un trasferimento di quegli obblighi di vigilanza che di regola incombono sui genitori a tutela dei figli "minori" e che restano "sospesi" per il periodo di tempo connesso all'affidamento stesso.**

2. Si sottolinea, poi, che l'affidamento dei figli minori all'amministrazione scolastica e, per il suo tramite al personale docente, non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito da quelli commesso. Infatti la responsabilità del genitore ai sensi dell'art. 2048, 1° c., e quella del precettore, ex art. 2048, 2° c., per il fatto commesso dal minore capace durante il tempo in cui è ad esso affidato, non sono tra loro alternative ma concorrenti, poiché l'affidamento a terzi solleva il genitore soltanto dalla presunzione di colpa in vigilando, **non anche da quella di colpa in educando**, "rimanendo i genitori tenuti a dimostrare di aver impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti" (cfr. Cass. 21 settembre 2000, n. 12501, in Giust. Civ., 2000, I, 2835; cfr. anche Cass. 26 novembre 1998 n.11984, in Giust. Civ. mass. 1998, 2460) secondo cui l'inefficacia dell'educazione impartita dai genitori, ai fini dell'affermazione della loro responsabilità per il risarcimento del danno causato dai loro figli, è desumibile anche dalla condotta di questi in violazione di leggi e regolamenti. Si ricorda che, nel procedimento civile il docente non è parte (l'azione risarcitoria va promossa nei confronti della P.A. che è la sola legittimata passiva); pertanto, egli non partecipa ad un processo in cui si decide sulla sussistenza o meno della responsabilità della P.A. che ha come suo presupposto la colpa dell'insegnante. L'esclusione dell'azione diretta contro il docente, solo in apparenza costituisce un vantaggio, mentre potrebbe rivelarsi al contrario una menomazione del suo diritto di difesa e un mero differimento di un suo coinvolgimento processuale (dinanzi alla Corte dei Conti) nell'ambito di una azione di rivalsa nei suoi confronti da parte della P.A. condannata al risarcimento del danno.

3. La giurisprudenza dunque esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito però, se condannata al risarcimento, l'Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne sono stati dimostrati il dolo o la colpa grave. Infatti, la cosiddetta *culpa in vigilando* dei dipendenti è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: D.Lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave.

Ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei Conti ha stabilito che la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso ("prova liberatoria") è a carico dell'Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell'evento fornita dall'istituzione scolastica.

4. La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione. Si precisa che sui Docenti accompagnatori degli alunni nelle gite scolastiche grava un obbligo di diligenza preventivo e tale obbligo impone loro preliminarmente di controllare che i locali dove alloggiano i ragazzi non presentino rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni (Corte di Cassazione sent. N.1769/2012).

5. Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico. Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il "preposto" è *"persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa"*.

6. Come detto, il Dirigente Scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D. Lgs 165/01). La responsabilità dei Docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: *"In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (2047). [...] "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi*

e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto " (2048). L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica:

"Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

Il personale docente deve essere dunque presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della *culpa in vigilando*; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

7. Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (Collaboratori Scolastici) *"compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni,..... di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i Docenti"*.

8. PER QUANTO NON SPECIFICATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO, SI RIMANDA AL REGOLAMENTO INTERNO D'ISTITUTO E AI SUOI ALLEGATI

Tanto premesso, tutto il Personale della Scuola è tenuto a seguire scrupolosamente il seguente Regolamento.

art. 1 Vigilanza sugli alunni

1. Costituiscono precisi doveri la costante vigilanza sugli alunni e l'obbligo di non abbandonare la classe e il posto di lavoro se non per gravissimi motivi e, comunque, solo dopo aver assicurata la sostituzione con altro insegnante disponibile o la vigilanza da parte dei collaboratori.

2. A norma dell'art. 29 co. 5 del C.C.N.L. 2006/09 "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi **in classe 5 minuti** prima dell'inizio delle lezioni (e delle loro ore di insegnamento) e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". Tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e l'eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.

3. Ai sensi del D.lgs. 81/08 (testo unico sulla sicurezza) i Docenti e il Personale ATA rivestono la funzione di preposti alla sicurezza nei confronti degli allievi ed il DSGA nei confronti del Personale ATA.

La responsabilità di vigilanza dei docenti della scuola inizia con l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico e termina all'uscita degli alunni dall'edificio scolastico.

4. I Collaboratori Scolastici devono sempre essere presenti ai piani assegnati, provvedendo automaticamente a coprire eventuali posti vacanti per assenza o per motivato allontanamento dei colleghi.

5. In particolare si raccomanda al personale docente e non docente:

a) nessuna classe può essere lasciata incustodita pena la contestazione di culpa in vigilando, di dolo o colpa grave nel caso si verifichi un incidente o un infortunio agli allievi;

b) se il docente deve allontanarsi dalla classe per motivi personali o di servizio, gli alunni devono essere vigilati da un altro docente o da un collaboratore scolastico.

c) la vigilanza deve essere esercitata con particolare attenzione nei momenti in cui è maggiore il grado di probabilità che possano verificarsi incidenti (ricreazione, ingresso e uscita dai locali scolastici).

d) in particolari momenti e situazioni in cui gli allievi si spostano da una classe a un'altra, la vigilanza nel cambio d'ora dovrà essere assicurata dai docenti presenti in servizio ed, in particolare, dal Docente che riceve la classe e/o dai collaboratori scolastici;

e) gli alunni devono essere sensibilizzati alla cura dell'ambiente scolastico e va operata un'azione di vigilanza e di sorveglianza costante sugli alunni

f) durante i momenti di entrata, di intervallo, di cambio ora, di uscita occorre vigilare adeguatamente;

g) in caso di ritardo l'insegnante è tenuto a comunicarlo tempestivamente in segreteria e/o in centralino;

h) i collaboratori scolastici sono chiamati ad osservare e rispettare con la massima attenzione i doveri di sorveglianza e di vigilanza degli alunni, in stretta collaborazione con il personale docente e a vigilare sulle condizioni igieniche dell'Istituto, nonché sulla sicurezza degli ambienti;

i) per quanto concerne gli intervalli i docenti sono tenuti tutti alla sorveglianza e i Docenti dovranno impedire agli allievi di allontanarsi dalla classe per futili motivi e non consentire l'eventuale uscita dalla classe a più di un allievo a volta;

j) In caso di attività che si diversificano per tipologia ed organizzazione dalle attività curricolari la vigilanza viene esercitata dal docente che realizza l'attività.

k) Nel caso di attività in cui è previsto l'intervento di esperti esterni con cui la scuola ha stipulato un regolare contratto di prestazione d'opera e/o di collaborazione, il docente di classe in servizio nell'ora di attività affiancherà l'esperto e sarà totalmente responsabile del servizio di vigilanza.

l) Nelle uscite didattiche e viaggi d'istruzione la vigilanza è affidata con apposita nomina ai docenti che, avendo proposto l'uscita e/o il viaggio si sono resi disponibili ad accompagnare gli alunni partecipanti.

art. 2 Vigilanza ed orario di servizio durante lo svolgimento dell'attività didattica

1. La vigilanza sugli alunni, come stabilito dal Contratto della Scuola, è garantita dagli insegnanti in servizio. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.
2. Accoglienza. Art. 29 co. 5 del C.C.N.L. 2006/09 (Docenti) :
"Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (e delle loro ore di insegnamento) e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".
Tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e l'eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.
3. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. L'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio. Nel caso, ad esempio, in cui il docente abbia cessato il suo orario e non ci sia chi gli subentra, la situazione deve essere resa nota immediatamente all'amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l'affidamento degli alunni ad altri.
4. L'obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro reale o potenziale dei genitori.
Gli obblighi di vigilanza sugli alunni e gli impegni per la sicurezza a cura degli operatori scolastici decorrono in ogni caso dal momento dell'ingresso degli alunni nei locali scolastici sino all'uscita. La vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi o locali esterni alla scuola o in orario aggiuntivo. L'obbligo di sorveglianza della scuola, infatti, cessa con il trasferimento dello stesso ad altro soggetto legittimato ad assumerlo.
5. Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio e non può invocare la circostanza di essere residente altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate e certificate disfunzioni del servizio. Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.
6. Ogni insegnante accompagna gli alunni in aula e, per la durata delle sue lezioni, **non li lascia mai soli**. Durante le ore di lezione, non è infatti permesso agli insegnanti allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dall'aula, prima di allontanarsi, deve provvedere a farsi sostituire da altro personale o dal collaboratore scolastico di piano, per non incorrere in eventuali responsabilità.
In caso di uscita degli alunni dall'aula durante le lezioni, la vigilanza compete all'insegnante della classe ed al personale collaboratore scolastico più vicino.
7. L'obbligo della vigilanza (Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623) ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.
8. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009). Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.
9. Gli operatori scolastici intervengono, indipendentemente dalla classe di competenza, nelle situazioni di rischio o di conflitto fra alunni. La vigilanza è esercitata inoltre:
 - a. nei confronti degli alunni diversamente abili o che manifestino specifici ed accertati comportamenti di rischio: tali comportamenti dovranno essere portati all'attenzione del consiglio di classe e segnalati al Dirigente Scolastico per l'adozione di ogni eventuale provvedimento straordinario;
 - b. nell'accesso ai servizi igienici.
10. Gli insegnanti, durante le **ore a disposizione**, sono tenuti a rimanere a scuola per tutta la durata delle stesse, rientrando queste nell'orario di servizio.
11. Al personale docente e non docente non è consentito sostare per un tempo oltre lo stretto necessario sui marciapiede o nella aree antistanti ai plessi senza necessaria esigenza. Ciò vale ovviamente in orario di servizio ma anche al di fuori del proprio orario di servizio (es. ora buca dei docenti). In tale ultimo caso, i docenti, accertatisi della mancanza di altri obblighi scolastici (es. sostituzioni), potranno trattenersi in aree diverse da quelle appena indicate
12. Il divieto di trattenersi davanti ai plessi riguarda anche necessità eventuali di incontrarsi con soggetti estranei alla scuola o di utilizzare il telefono cellulare per esigenze scolastiche o non che non siano assolutamente urgenti e necessarie, qualora all'interno del plesso non sia disponibile né il telefono di servizio né linea di collegamento.

art. 3 Vigilanza sugli alunni e cambio ora

1. È assicurata la vigilanza degli studenti nei minuti necessari a consentire l'avvicendamento degli insegnanti nelle classi attraverso:

- a. un'organizzazione dell'orario che ottimizzi i tempi di spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra;
- b. la vigilanza dei corridoi da parte dei collaboratori scolastici.

La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario secondo la normativa vigente. L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e durante le visite guidate e i viaggi di istruzione (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80).

Per la vigilanza durante gli intervalli i docenti sono coadiuvati dal personale ausiliario, che stazionerà lungo i corridoi.

2. Al cambio turno, i docenti sono chiamati a **lasciare la classe al suono della campanella** e recarsi con rapidità nella classe in cui si deve prendere servizio. Se il suono della campanella coincide con la fine del proprio turno di lavoro o con l'inizio di un'ora di intervallo (ora buco), attendere in classe l'arrivo del collega ed assicurare il massimo della sorveglianza; il cambio dell'ora deve comunque svolgersi in modo rapido, senza attardarsi in classe, nei corridoi o per le scale perché il docente, come da orario di servizio, è responsabile della classe in cui deve andare; al fine di rendere il cambio dell'ora più ordinato, si invitano i docenti di sostegno a permanere nelle classi e consentire ai docenti di curriculari di procedere al cambio; saranno inoltre sensibilizzati i collaboratori scolastici a facilitare le operazioni di cambio classe con una presenza costante sui piani.

3. **Agli alunni non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario**; essi attenderanno l'arrivo dell'insegnante tenendo un comportamento corretto, possibilmente restando seduti al proprio posto.

Costituisce infatti violazione dei doveri dello studente (ex art. 3 DPR 249/98) sottrarsi alla vigilanza degli adulti e pertanto gli allontanamenti non autorizzati del singolo dalla classe e dall'insegnante sono passibili di sanzione (es. non essere in classe al cambio d'ora, andare ai servizi senza permesso, precedere la classe o attardarsi durante gli spostamenti della classe, ecc.).

art. 4 Vigilanza in ingresso e al termine delle lezioni

1. La vigilanza inizia da quando entrano nell'edificio scolastico a quando escono, indipendentemente dall'orario ufficiale di inizio e termine delle lezioni.

2. Nel plesso di via Poggiomarino in cui l'edificio scolastico comprende anche uno spazio esterno, la vigilanza deve essere esercitata dal momento in cui gli alunni varcano il cancello esterno a quando ne escono.

3. Nessuno studente deve entrare nell'edificio prima dell'ora stabilita, ad eccezione di quelli che sono stati autorizzati dal dirigente scolastico. Questi ultimi saranno vigilati dal personale a ciò esplicitamente deputato dal dirigente scolastico.

4. In caso di necessità, per eventi metereologici di particolare gravità, gli alunni potranno accedere all'atrio della scuola, e saranno opportunamente vigilati dal personale ausiliario in servizio.

5. Se gli alunni utilizzano un mezzo di trasporto scolastico, la vigilanza inizia quando scendono dal mezzo di trasporto (orario prescolastico) e finisce quando ne risalgono. In questo caso il servizio di vigilanza può essere esercitato dal personale A.T.

6. In caso di legittimo impedimento o di ritardo straordinari dei docenti gli stessi devono tempestivamente informare la Direzione dell'avvenuto la quale affida l'incarico temporaneo di vigilanza al personale ATA.

7. Il docente accoglie gli alunni nell'aula assegnata in cui si troverà 5 minuti prima dell'orario di ingresso. I collaboratori scolastici vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani ed aule.

8. I docenti dell'ultima ora sono tenuti ad accompagnare gli alunni fino all'uscita. Essi hanno l'obbligo di vigilare affinché l'uscita degli alunni dalle classi sia regolata e serena, predisponendo misure organizzative atte a far defluire gli alunni dalle aule insieme e in modo ordinato. E' assolutamente da evitare l'assembramento di più classi nei corridoi, lungo le scale o davanti all'uscita.

9. Non è consentito ai genitori l'ingresso nella scuola durante l'orario di lezione, se non nelle ore di ricevimento docenti o di ricevimento del Dirigente Scolastico; qualsiasi comunicazione o avviso rivolto ai propri figli sarà ricevuto dal personale collaboratore scolastico al piano terra ed inoltrato appena possibile.

10. Alla scuola è affidata la responsabilità in materia di sicurezza, prevenzione e vigilanza nell'intera area del plesso così come delimitata dallo spazio esterno.

11. Nel plesso di via Poggiomarino, gli studenti non possono sostare all'esterno dell'area recintata lungo le vie pubbliche di accesso. Ciò perché tale comportamento è causa di rischio per l'incolumità personale legato all'intenso traffico veicolare soprattutto agli orari di ingresso e uscita. Pertanto gli studenti sono tenuti ad attendere l'inizio delle lezioni all'interno del plesso negli spazi scoperti all'ingresso adiacenti le aule.

12. Sempre nel plesso di via Poggiomarino, per la ristrettezza della sede stradale, conseguente insufficienza di spazi rispetto all'utenza in circolazione e relativi rischi incombenti::

a) nella fase di inizio lezioni le auto con cui gli studenti sono accompagnati dalle famiglie devono sostare **CON IL DOVUTO PREAVVISO** per lasciare scendere i passeggeri e non creare condizioni di pericolo per i veicoli sopravvenienti e inoltre fermarsi in tratti non immediatamente adiacenti al cancello della scuola;

b) dalle 8.00 alle 8.30 i veicoli non possono accedere da via Mandrile come da divieto di accesso presente;

- c) agli studenti non è consentito sostare in gruppi lungo la strada e devono entrare tempestivamente nell'area del plesso;
- d) i veicoli devono procedere lungo la strada nei limiti consentiti di velocità, valutando in ogni caso con grande attenzione che la strada sia libera per lasciare scendere i passeggeri dal veicolo e in ogni caso giungere a scuola con il giusto anticipo per alleggerire il traffico nei momenti di particolare afflusso..
13. Nei plessi di via Ferrovia e di Piazza Margherita gli attraversamenti pedonali si svolgono esclusivamente sulle strisce pedonali poste in prossimità dei plessi. Va comunque posta, anche nell'attraversare lungo le strisce, la dovuta attenzione a che i veicoli in transito si arrestino al passaggio degli studenti
14. Gli studenti dei plessi di via Ferrovia e di Piazza Margherita, prima dell'inizio delle lezioni non possono sostare, per insufficienza di spazi, sul marciapiede antistante l'edificio né in altri spazi adiacenti ai plessi. Essi, sia che giungano in autobus che a piedi, entreranno direttamente a scuola
15. E' vietato gettare carte e materiali di qualsiasi tipo all'esterno dei plessi e in particolar modo nelle aree private (residenziali e non) adiacenti alle aree di pertinenza dei plessi
16. Quanto fin qui detto per i tre plessi, è valido a maggior ragione per le uscite in caso di emergenza (ad es. prove di evacuazione, emergenze reali ecc)

art. 5 Regolamentazione degli ingressi

1. Le porte della scuola saranno aperte per gli studenti a partire dalle 7:50.
L'entrata in classe è prevista alle ore 8:10 al suono della prima campanella, con inizio lezioni ore 8:15.
2. In tutti i plessi, solo eccezionalmente fino alle ore 8,25 e non oltre, gli studenti potranno, fatti salvi casi di recidiva, essere ammessi alla prima ora. L'eccezionalità si riferisce ai casi (comunque da intendersi max per due volte a periodo) in cui sia lo stesso genitore a giustificare all'ingresso lo studente per motivi familiari o intervengano ritardi generalizzati dei mezzi di trasporto. Lo studente ritardatario potrà quindi essere ammesso in ogni caso in classe se episodicamente- come detto max per 2 volte a periodo - accompagnato e giustificato da un genitore. Tale giustificazione non potrà essere accettata se ripetutamente legata a motivi estranei ad oggettive condizioni di difficoltà (ad es. traffico).
3. Per ritardi maggiori, è consentito l'accesso alla II ora di lezione previa, in caso di almeno due ritardi ingiustificati a periodo, informazione alle famiglie.
4. **RESTA INTESO CHE IL NORMALE ORARIO DI INGRESSO (8.15) VA RIGOROSAMENTE RISPETTATO E CHE OGNI COMPORTAMENTO OPPORTUNISTICO RISPETTO ALLA PRECISIONE DEGLI ORARI PRESCRITTIVA SANZIONATO SECONDO IL REGOLAMENTO DISCIPLINARE (art. 12).**
La sanzione sarà aggravata con quanto la Scuola si riserva di accertare con le ditte di autobus per falsa motivazione rispetto al mezzo di trasporto usato o ai ritardi dello stesso.
5. Nel plesso di Via Poggiomarino, il cancello carrabile, destinato all'ingresso dei veicoli del personale docente e ATA, sarà chiuso **improrogabilmente alle ore 8:20 e riaperto alle ore 9.10**. In tale fascia oraria l'ingresso - fatte salve le condizioni particolari di cui al punto 6 - sarà consentito solo attraverso il cancello pedonale.
6. L'apertura del cancello carrabile riservato al personale di cui al punto 5 sarà consentito a cura esclusiva dei collaboratori di servizio all'ingresso, anche nella fascia 8.20-9.10:
- alle sole unità di personale autorizzate dal Dirigente Scolastico per urgenti e indifferibili ragioni di servizio o ufficialmente convocate per riunioni collegiali;
 - personalmente ed esclusivamente, al Dir. Scolastico, al DSGA e al Collaboratore vicario;
 - ad unità di personale che comunichino ritardi in Segreteria causa oggettivi imprevisti che il Dir. Scol. ritenga comunque giustificati; qualora detta comunicazione non sia stata oggettivamente possibile, il personale interessato potrà comunque fruire dell'ingresso posticipato informando di quanto accaduto, prima di prendere servizio, il Dirigente Scolastico.
7. **IN TUTTI I PLESSI**, gli accessi principali (carrabile di via Poggiomarino, cancello di Piazza Margherita, porta lato Scuola Media per il plesso di via Ferrovia) **vanno tenuti costantemente chiusi nel corso delle attività didattiche antimeridiane e pomeridiane. L'apertura è limitata, oltre che per il passaggio del personale e degli studenti in entrata o uscita, all'utenza o al personale esterno autorizzato che si annunci ai collaboratori in servizio. Il personale e gli studenti sono perciò obbligati alla massima attenzione nel non lasciare aperti gli accessi stessi dopo il loro passaggio**
8. I collaboratori scolastici vigileranno su eventuali inadempienze a quanto prescritto al punto 7

art. 6 Accesso al cortile dell'Istituto con auto e moto

1. L'accesso all'Istituto di alunni e docenti muniti di mezzi propri di trasporto è regolarizzato per:
- garantire la sicurezza individuale e collettiva;
 - favorire gli alunni provenienti da zone non servite da pubblici trasporti.
2. Nel plesso di via Poggiomarino, è vietato agli studenti l'accesso con auto (comprese quelle da 50 CC)
3. L'accesso con motocicli è consentito al solo plesso di via Poggiomarino a motore spento e vanno parcheggiati ordinatamente negli spazi preposti.

E' vietato sia agli studenti che al personale di via Ferrovia e di Piazza Margherita l'accesso ai plessi con motocicli e il parcheggio all'interno di essi

4. Nel plesso di via Poggiomarino, qualsiasi veicolo che acceda per motivi autorizzati al plesso (personale, ditte esterne autorizzate ecc) deve percorrere il viale centrale a passo d'uomo e prestando massima attenzione a pedoni che attraversino il viale stesso.

Il parcheggio per i veicoli è rappresentato esclusivamente dall'area a verde posta nel piazzale oltre le serre. Al riguardo, i veicoli vanno parcheggiati in modo regolare e ordinato per garantire a tutti la massima sicurezza.

art. 7 Uscite alunni

1. Gli alunni devono :

a) evitare richieste di uscita dalla classe, spesso non necessarie, durante le ore di lezione: i casi di effettiva necessità saranno valutati dall'insegnante che autorizzerà l'uscita;

b) chiedere di uscire almeno dalla fine della seconda ora (10,15) e l'uscita sarà consentita rigorosamente ad un solo studente per volta, per non più di cinque minuti;

c) utilizzare i servizi di pertinenza della propria classe;

d) non sostare nei corridoi durante le ore di lezione e durante il cambio delle ore di lezione in attesa degli insegnanti per non disturbare i compagni di altre classi che stanno lavorando;

e) rimanere all'interno delle aule al cambio dell'ora, in attesa dell'arrivo degli insegnanti;

f) rispettare l'intervallo per le consumazioni, consentito alla fine della terza ora di lezione (dalle ore 10.15 alle 10.25) sotto la stretta sorveglianza dei docenti in classe.

g) consumare quali beni di conforto o quelli da essi stessi introdotti e commisurati alle esigenze del singolo o quelli forniti dalle ditte affidatarie del servizio di ristoro.

2. E' assolutamente vietato richiedere servizi di consumazioni all'esterno dell'edificio scolastico.

3. È assolutamente vietato introdurre cibi e bevande per il consumo collettivo se non per una sola volta nei giorni precedenti le vacanze natalizie e pasquali. I cibi e le bevande dovranno essere confezionati e con ingredienti e data di scadenza facilmente individuabili.

4. L'accesso ai servizi igienici è consentito, ***ad uno*** studente ***alla volta per i maschi e a una alla volta per le femmine (tranne casi eccezionali giustificati dal docente) di ogni classe dalle 10,15 alle 13,30***. Solo in casi eccezionali si potrà uscire al di fuori dell'orario indicato

5. Nei locali adibiti ai servizi igienici gli studenti

a) non possono intrattenersi oltre il tempo necessario

b) devono assolutamente evitare ogni forma di assembramento

c) devono rispettare rigorosamente il divieto di fumo

6. Le uscite degli alunni dall'aula durante le ore di lezione sono concesse dai docenti per un tempo limitato e per singolo alunno e sempre in rapporto a necessarie esigenze personali degli alunni stessi. Ciò comunque sempre dopo essersi assicurati della collaborazione del personale di piano nella sorveglianza soprattutto di quei soggetti già noti per il comportamento "imprevedibile".

7. È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni (come forma di punizione), perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza.

8. La porta di ingresso non dovrà mai essere lasciata incustodita e/o aperta.

9. Non va consentito per nessun motivo (fotocopie, telefonate, informazioni, ecc.) agli alunni di raggiungere da soli i diversi punti della scuola.

10. È vietato far scendere gli alunni per recuperare materiale o altro portato dai genitori.

11. Le fotocopie vanno programmate in anticipo ed effettuate nelle ore buco o fuori dell'orario di servizio; considerata l'esiguità delle ore di compresenza, è vietato utilizzarle per allontanarsi dalla classe al fine di effettuare fotocopie.

12. Nel plesso di via Poggiomarino è assolutamente vietato sostare da soli o in gruppo nelle aree aziendali senza la presenza del docente. Sono in particolare interdetti alla sosta e agli assembramenti ingiustificati:

a) la zona retrostante la serra grande sul lato che apre sul vigneto;

b) la zona retrostante la cantina, la scala di accesso al Laboratorio di Chimica e l'adiacente vialetto dal quale si accede al vigneto

c) nell'area circostante il laboratorio di Arti Figurative.

13. Nel plesso di via Ferrovia è assolutamente vietato sostare da soli o in gruppo nelle aree retrostanti il plesso (lato Scuola Media) e laterale (p. terra e 1^ piano lato scala di emergenza) senza la presenza del docente.

14. Nel plesso di Piazza Margherita Ferrovia è assolutamente vietato sostare da soli o in gruppo lungo la scala di emergenza.

art. 8 Modalità di uscita

1. I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino all'uscita principale della scuola, assicurandosi di essere seguito dall'intera classe e affiderà l'alunno al

genitore o alla persona adulta delegata. Per concedere all'alunno la possibilità di ritornare a casa senza essere prelevato da un adulto la scuola ha l'obbligo di farsi rilasciare assunzione di responsabilità scritta dai genitori che svincoli la scuola stessa dal trasferimento della responsabilità di vigilanza sancito dall'art. 2043 del CPC dichiarando di aver istruito il figlio del comportamento da tenere lungo tutto il percorso di ritorno a casa. Il personale ausiliario regolerà il deflusso verso l'esterno.

2. L'uscita degli alunni dalla classe deve avvenire solo dopo che il docente abbia accertato la presenza del collaboratore scolastico nella zona interessata. Si ribadisce inoltre che non è consentito ai genitori di accedere alle aule, salvo casi eccezionali, autorizzati di volta in volta dal D.S.

3. L'afflusso degli studenti nel momento dell'inizio delle lezioni e al termine delle stesse deve avvenire in modo ordinato e la vigilanza dei corridoi di passaggio per il raggiungimento delle aule è affidata ai collaboratori scolastici individuati per il servizio dal D.S.G.A. Ai collaboratori scolastici preposti al servizio nell'atrio è affidato il compito di far rispettare le direttive suindicate.

4. Nello scendere/salire le scale e nel recuperare l'uscita, si devono evitare ingorghi ed intralci.

In particolare:

- a) gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori/affidatari o da persone da questi delegati. In caso di delega il genitore/affidatario deve fornire, al fiduciario del plesso, la lista delle persone da lui delegate, utilizzando il modulo fornito dalla scuola.
- b) In caso di delega, il personale presente deve verificare se la persona che preleva l'allievo corrisponde a quella i cui dati sono depositati in segreteria o in possesso della fiduciaria dei plessi. In nessun caso l'allievo può essere prelevato da persona minorenni o sconosciuta.
- c) Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, esperiti inutilmente tempi d'attesa e contatti telefonici, contattano la locale stazione dei Carabinieri o quella dei Vigili Urbani per la consegna del minore (v. art. 7).
- d) In caso di richiesta di uscita anticipata dalla scuola o al rientro pomeridiano dalle gite o viaggi d'istruzione, l'alunno deve essere ritirato dai genitori o da persona delegata.

art. 9 Uscite anticipate

1. L'alunno può uscire dalla scuola, durante le lezioni, solo dietro presentazione di richiesta scritta del genitore o delegato.

2. Gli alunni si possono rilasciare esclusivamente ai genitori o a persone adulte per le quali è stata presentata formale delega all'inizio dell'anno scolastico. La delega può essere temporanea o permanente. I moduli per la presentazione della delega possono essere ritirati in Segreteria didattica o nei plessi

3. L'uscita anticipata è da ricondursi a casi eccezionali e documentabili e, soprattutto quando è ripetuta o chiaramente ingiustificata (es. per conseguire una più comoda organizzazione familiare o evitare il traffico all'uscita delle lezioni) lede il diritto allo studio dell'alunno stesso;

4. Per le uscite anticipate, prima del termine delle lezioni, sia antimeridiane che pomeridiane, è sempre necessaria la presenza di un genitore o persona adulta delegata allo scopo.

5. I collaboratori scolastici provvedono, all'ingresso, ad accogliere chi fa richiesta di uscita e lo identifica riportando gli estremi del documento di riconoscimento sull'apposito registro. Si recano quindi dal D.S. o da un suo collaboratore all'uopo delegato per l'autorizzazione e accertare la motivazione della richiesta. I collaboratori andranno quindi in aula con il registro dove i docenti sono tenuti a formalizzare sul registro di classe l'uscita anticipata, prendendo nota di ora e data.

6. **Il genitore o la persona delegata dovrà obbligatoriamente firmare e indicare l'ora di uscita.**

I docenti sono tenuti a segnalare in Segreteria i casi di sistematico ricorso ad uscita anticipata.

7. In caso di problemi di salute, verificatisi nel corso della mattinata, sarà sempre avvisata la famiglia, che provvederà a venire a prendere lo studente. In nessun caso sarà consentito allo studente con problemi di salute, anche se maggiorenne, lasciare l'Istituto da solo.

art. 10 Entrate in ritardo

1. L'ENTRATA IN RITARDO

a. è da ricondursi a casi eccezionali e documentabili e, soprattutto quando è ripetuta o chiaramente ingiustificata (es. per la cattiva abitudine di attardarsi nel tragitto casa-scuola) lede il diritto allo studio dell'alunno stesso;

b. diviene motivo implicito di condizionamento negativo nel processo di socializzazione e di relazione, oltre che di disturbo all'organizzazione e all'attività didattica;

c. comporta continui commenti e saluti con cui si lede la dignità e la professionalità del docente già presente in classe, tenuto certamente a pretendere il pieno rispetto da parte di tutti delle regole essenziali di serietà e civiltà;

d. ignora deliberatamente il rispetto per i compagni che osservano puntualmente l'orario mostrando così disaffezione ed ostentato disinteresse per le comuni regole di comportamento.

2. In ogni caso, le entrate in ritardo vanno sempre giustificate dal docente in classe. Nel caso la giustificazione non sia presentata contestualmente all'entrata in ritardo, il docente che accoglie l'alunno deve annotare, sul registro di classe, nello spazio del giorno successivo, l'obbligo della giustificazione da parte dello studente.
3. Gli alunni sono tenuti a rispettare l'orario della scuola. Tutti devono essere in classe all'inizio delle lezioni. Gli orari, comunicati e pubblicati sul sito e all'Albo della scuola ad inizio anno costituiscono per la famiglia motivo di osservanza per garantire all'alunno puntualità e serenità nell'impegno scolastico.
4. Gli alunni possono accedere alla scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
5. Sull'arrivo è consentita una tolleranza di 10 minuti con deroga a discrezione dei docenti e dei responsabili di plesso (ad es. per maltempo, palesi difficoltà contingenti, ritardo occasionale di alunni normalmente puntuali, ecc.).
6. Ulteriori alunni ritardatari vengono accolti da personale incaricato e accompagnati nelle classi di appartenenza a piccoli gruppi per la giustificazione del ritardo e per l'ammissione in classe dopo la registrazione del ritardo da parte del docente in aula.
In caso di continui ritardi saranno avvisati i genitori dal coordinatore della classe.
Dopo 3 ritardi, su indicazione dei docenti e provvedimento del Dirigente Scolastico, il genitore è tenuto ad accompagnare il proprio figlio.
I ritardi abituali comporteranno, dopo confronto in sede di Consiglio di classe, l'abbassamento del voto in condotta
7. Resta inteso che i genitori degli alunni debbano garantire la massima collaborazione affinché i propri figli entrino puntualmente in classe. Gli orari, infatti, comunicati e pubblicati sul sito e all'Albo della scuola ad inizio anno, costituiscono per la famiglia motivo di osservanza per garantire all'alunno puntualità e serenità nell'impegno scolastico;
8. I docenti sono tenuti a segnalare in Segreteria i casi di sistematico ricorso ad entrata in ritardo.

art. 11 Frequenze irregolari

Nel caso di frequenza irregolare e di ritardo nelle giustificazioni, il coordinatore di classe deve avvisare e convocare per iscritto la famiglia dello studente. In difetto il coordinatore darà comunicazione scritta al D.S.

art. 12 Ritardi genitori

I genitori o persona delegata, se in via eccezionale sono impossibilitati a presentarsi all'ora stabilita a prelevare lo/a studente / studentessa minore, sono tenuti a informare dell'imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell'alunno. Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, esperiti inutilmente tempi d'attesa congrui (15' circa) procedono al contatto telefonico con la famiglia per il tramite del personale ATA.

In tali casi, il personale collaboratore dovrà custodire questi alunni, anche facendo ricorso a straordinario e comunque attuando tutti gli accorgimenti di comunicazione con la famiglia, **con il Dirigente e/o suo collaboratore**, fino a quando non venga provveduto in merito e gli studenti prelevati in sicurezza.

Nel caso in cui l'alunno non venga ritirato dopo 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile rintracciare i genitori, si contatteranno gli Uffici di Polizia Municipale ai quali si chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione, l'Ufficio di Direzione contatterà la locale stazione dei Carabinieri.

Si sottolinea che il ritardo dei genitori va considerato (al pari di reiterati ritardi di entrata) va considerato evento eccezionale.

I docenti, dunque, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (3 volte ravvicinate) entro detti tempi congrui dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, **informandone il Dirigente Scolastico.**

art. 13 Accompagnamento genitori; Accesso ai locali scolastici.

È fatto assoluto divieto ai genitori o altri accompagnatori degli alunni di accedere nell'edificio scolastico all'entrata e all'uscita, o durante le lezioni.

Dall'ingresso fino alle aule gli studenti saranno vigilati dai collaboratori scolastici e dai docenti.

Nei locali scolastici non possono accedere persone estranee, se non previa autorizzazione del D.S. Lo stesso vale per i tecnici che operano alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale. I genitori non possono accedere alle classi. Per comunicazioni urgenti ai figli possono usufruire della collaborazione del personale della scuola.

art. 14 Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni disabili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o da chi ha mansione specifica (personale ATA - ex-art. 7 CCNL 2005) o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

art. 15 Ulteriori misure organizzative di vigilanza per i docenti

1. Comunicare tempestivamente, entro 10 minuti prima dell'inizio giornaliero delle lezioni, le assenze dal servizio a qualsiasi titolo alla segreteria; comunicare altresì gli eventuali ritardi in modo da poter predisporre adeguata sorveglianza.
2. Attenersi alla normativa vigente per quel che riguarda il certificato medico di giustificazione dell'assenza.
3. Al momento dell'uscita, non sostare nei corridoi e sulle scale prima del suono della campanella; non permettere agli alunni di uscire dall'aula se non sono in fila e se non assumono un comportamento corretto.
4. Il docente, che inizi il servizio durante un'ora intermedia, deve essere di fronte alla porta della classe almeno 5 minuti prima. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva.
5. Procedere alla lettura delle comunicazioni e delle disposizioni contenute nelle circolari mediante il quotidiano controllo dell'apposito registro presente nella sala dei docenti.
6. La pubblicazione delle circolari rappresenta un obbligo alla loro osservanza.
7. Far scrivere agli alunni sul diario tutte le comunicazioni relative a scioperi, assemblee sindacali e modifiche al normale svolgimento delle lezioni e contestualmente annotare sul registro di classe per il docente del giorno successivo in servizio alla prima ora la disposizione di procedere al controllo delle firme dei genitori per presa visione; evitare negligenze che dovessero causare disservizi e danni all'immagine della scuola.
8. Firmare il registro dei docenti prima di recarsi in aula e, in caso di ritardo, segnalare accanto l'orario di entrata.
9. Il registro elettronico è l'unico atto che fa fede per le evidenze documentali e il suo smarrimento obbliga ad una formale denuncia presso le forze dell'ordine.
10. Per quanto riguarda le ore a disposizione per la disponibilità alle supplenze retribuite, sarà cura del docente accertare l'eventuale impegno nelle classi tramite l'apposito registro della supplenza che costituisce ordine di servizio.
11. Adeguare i propri comportamenti a quanto stabilito nel Regolamento dell'Istituto adottato dagli OO.CC.
12. È fatto divieto assoluto usare il telefono cellulare in classe e, comunque, in presenza di alunni.
13. È fatto divieto assoluto fumare all'interno dell'istituzione scolastica.
14. Attenersi alle indicazioni relative alla sicurezza e in caso di necessità o eventuale pericolo comunicare tempestivamente al personale addetto e per iscritto attraverso la compilazione dei moduli depositati in portineria.
15. Rispettare e far rispettare scrupolosamente le prescrizioni relative alla sicurezza in ogni ambiente scolastico.

art. 16 Obblighi di servizio dei Collaboratori Scolastici

1. Curare la sorveglianza dell'atrio e dei corridoi nelle postazioni previste dal Piano delle Attività del personale ATA;
2. Essere facilmente reperibili da parte dei Docenti per qualsiasi evenienza; pertanto, dovranno posizionarsi nelle apposite postazioni previste nei corridoi;
3. Comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori o al Coordinatore del plesso l'eventuale assenza dell'insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
4. Vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
5. Riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
6. Accertarsi che le classi che escono anticipatamente siano state autorizzate preventivamente;
7. Sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
8. Impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio eventualmente segnalando tempestivamente alla Presidenza o ai suoi collaboratori particolari situazioni;
9. Accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate;
10. Impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, rappresentanti, ecc.) circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni;
11. Controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
12. Controllare le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora;
13. Segnalare immediatamente al Docente di classe (o al Coordinatore di plesso/staff di presidenza) e/o il D.S.G.A. qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione;
14. Controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
15. Controllare quotidianamente l'efficienza delle uscite di sicurezza;
16. Controllare quotidianamente la praticabilità delle vie di esodo.

art. 17 Spostamento degli alunni

1. Gli alunni che si recano nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali o ambienti.
2. La sorveglianza in tali locali/ambienti affidata all'insegnante e quando è possibile ad un collaboratore

scolastico.

3. Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione nei laboratori o in altri ambienti devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell'inizio dell'intervallo o dell'ora successiva.

4. Come da Regolamento Viaggi e visite (art 1 lett c), sono possibili uscite didattiche nell'ambito della mattinata, le passeggiate scolastiche o spostamenti a piedi autorizzate dal Dirigente Scolastico previa acquisizione di consenso scritto da parte dei genitori ad inizio anno scolastico (da conservare a cura dei docenti di classe), mentre quelle effettuate con automezzi privati (Agenzie e/o con pullman di linea, treno nell'ambito della intera giornata) sono approvate dal Consiglio di Istituto. In ogni caso gli insegnanti informeranno di volta in volta le famiglie delle uscite che si effettueranno.

5. Gli spostamenti che si effettuano a piedi nei dintorni della Scuola per breve tempo (una o due ore) possono essere gestiti dai docenti nell'ambito della personale programmazione didattica. Tali uscite possono riguardare attività di conoscenza del territorio urbano e passeggiate orientate al benessere fisico e allo spirito di gruppo. Per ciò che concerne in particolare l'attività fisica, è consentito ai docenti di Scienze motorie, alla luce della totale mancanza di strutture sportive prossime ai plessi di Via Ferrovia e Piazza Margherita, programmare, alle condizioni previste dal comma 6, brevi uscite che si alternino periodicamente alle attività in aula e le completino, almeno parzialmente, con gli aspetti pratici. In tali uscite, qualora sia reso possibile dai tempi a disposizione del gruppo-classe, è possibile programmare lo spostamento alle aree del plesso di via Poggiomarino in cui svolgere dette attività.

6. L'insegnante che lascia la scuola con il gruppo classe/sezione comunica al Dirigente la destinazione e l'ora del rientro. La stessa informazione è comunicata ai collaboratori scolastici presenti a scuola, che in questo modo può trasmettere l'informazione ai genitori che contattassero la scuola per motivi familiari.

7. Le responsabilità sulla sicurezza e sulla vigilanza relative alle uscite didattiche è a carico della Scuola per ciò che riguarda l'organizzazione e realizzazione delle attività didattico-formative nella sede di destinazione. Ciò vale anche per il trasferimento degli studenti dalla scuola o dal luogo di partenza convenuto in vicinanza della stessa può avvenire con l'utilizzo di automezzi comunali o noleggiati dall'Istituto con le ditte affidatarie. Qualora, per motivi giustificati, ciò non sia possibile od economicamente e/o logisticamente opportuno e si debba ricorrere al supporto delle famiglie che accompagnino con propri mezzi gli studenti sul posto, le responsabilità per il tempo del percorso restano a carico dei conducenti dei veicoli.

8. È obbligo segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio e rispettare rigorosamente, negli spostamenti a piedi, le indicazioni preventive di sicurezza di cui all'art. 18.

art. 18 Spostamento degli alunni nell'area urbana

1. Gli spostamenti degli studenti nell'area urbana per esercitazioni, riprese audio-video, partecipazione ad eventi in Comune, aula consiliare ecc., attività sportive, allestimento di mostre, presentazione di prodotti agrari aziendali, di elaborati ecc. vanno autorizzati:

- dai referenti di plesso se a carattere occasionale e limitata a non più della metà dell'orario giornaliero di lezione, per attività esclusivamente didattiche
- dal DS se programmati – anche per una sola giornata – con il Comune, Associazioni ed Enti o inseriti nel PTOF o programmati dal Consiglio di classe

2. I percorsi delle classi verso i luoghi di attività devono rispettare rigorosamente le seguenti norme di sicurezza:

a) I percorsi devono essere effettuati esclusivamente sui marciapiede o, se assenti (come ad es. in via Poggiomarino e via Sarno), lungo il bordo stradale ma con la guida anteriore, laterale e posteriore degli accompagnatori per il distanziamento dal transito dei veicoli con eventuale ausilio di studenti/tesse aprifila e chiudifila.

b) Ogni volta che sia necessario per garantire la sicurezza, dovrà essere richiesta l'assistenza della Polizia locale della Protezione civile o di Associazioni di volontariato

c) Per detti casi di indisponibilità di marciapiede, lo spostamento di studenti/tesse va assolutamente autorizzato dal DS e pianificato con attenzione verso il luogo sede delle attività anche con il supporto degli operatori di cui al co. b);

d) gli attraversamenti pedonali si svolgono esclusivamente sulle strisce pedonali poste in prossimità dei plessi.

In particolare

- per Piazza Margherita, sulle strisce poste davanti alla Stazione dei CC nel caso si debba raggiungere il marciapiede lato Comune o su quelle poste a metà strada tra il plesso e detta Stazione CC se occorre raggiungere il centro della Piazza

- per via Ferrovia sulle strisce poste davanti al plesso nel caso occorra raggiungere il lato del plesso di Piazza Margherita o su quelle antistati il Comune per raggiungere il centro della Piazza

e) per entrambi i plessi suddetti, l'eventuale trasferimento di gruppi al plesso di via Poggiomarino va realizzato preferenzialmente accedendovi dall'ingresso posto su Via Sarno.

f) va comunque posta, anche nell'attraversare lungo le strisce, la dovuta attenzione a che i veicoli in transito si arrestino al passaggio degli studenti. Al riguardo:

- il gruppo classe è guidato davanti dal docente accompagnatore insieme allo studente/ssa aprifila e dietro dallo/a studente/ssa chiudifila e, se presenti, da altri docenti accompagnatori al centro e sulla parte retrostante;

- il docente posto avanti si accerterà, una volta giunto il gruppo a ridosso delle strisce, dell'assenza di veicoli in transito o le inviterà a fermarsi per lasciar passar gli studenti/tesse;
- sempre il docente aprifila lascerà attraversare gli studenti/tesse e chiuderà il passaggio ad attraversamento ultimato

art. 19 Malesseri/infortuni

1. *Ogni episodio che comporti un danno fisico anche lieve* agli alunni deve considerarsi incidente. L'infornio è riportato sul registro apposito della scuola e sul registro degli infornio della Società assicuratrice;
2. *In caso d'infornio*, l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà entro 24 ore una sintetica relazione sull'accaduto da consegnare all'ufficio di segreteria, che dovrà contenere:
 - a. generalità dell'alunno, classe di appartenenza, sede, ecc.;
 - b. dinamica dell'incidente, luogo, data, ora ed esito;
 - c. nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante;
 - d. eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.
3. *Comportamento del personale in caso di incidente o infornio degli alunni*
 - e. In caso di intervento medico ed ospedaliero, occorre informare i familiari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata dal personale curante.
 - f. In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio.
 - g. In caso di incidenti o malori di una certa gravità, sarà valutata la possibilità/opportunità di attendere l'arrivo dei genitori, immediatamente informati, o di avvisare subito il 118. In caso l'alunno debba essere portato al Pronto Soccorso in ambulanza ed i genitori non siano ancora arrivati o siano irraggiungibili, l'alunno dovrà essere accompagnato dal docente o da un collaboratore scolastico.
 - h. In particolare: in caso di infornio di un alunno/a durante l'orario scolastico o nel periodo preposto per l'accoglienza e la vigilanza, il docente o il collaboratore scolastico in turno di vigilanza deve avvertire tempestivamente e personalmente gli uffici di dirigenza e di segreteria, in modo che ne appuri i fatti, la responsabilità ed attivi le procedure opportune.
 - i. Per quanto riguarda le azioni da attivare, i docenti si devono attenere al Regolamento per la sicurezza che ogni plesso ha in custodia, ed in caso di incidente stilare immediatamente una relazione da consegnare agli uffici per l'espletamento delle opportune pratiche.
 - j. È necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti per evitare che nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati l'assicurazione non sia stata regolarmente attivata e quindi non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.
4. *Prima assistenza:*
Dopo aver provveduto a prestare la dovuta assistenza, il personale dovrà avvertire la Presidenza e compilare il modello preposto: in tal modo il Dirigente Scolastico avrà gli elementi necessari per attivare una procedura di segnalazione all'INAIL (entro 48 ore dall'incidente), all'Autorità di Pubblica Sicurezza (nei casi di infornio con prognosi superiore ai 3 giorni) e alla Compagnia Assicurativa.
5. *Trasporto in ospedale:*
Nel caso in cui si ritenga opportuno il trasporto al pronto soccorso dello studente si precisa che: nei casi più gravi è necessario richiedere l'intervento del 118; in tutti gli altri è possibile ricorrere al servizio di taxi che si provvederà a rimborsare dietro esibizione della ricevuta. Contestualmente occorre avvisare la famiglia. Qualora l'alunno debba essere trasportato in ospedale, verrà accompagnato da un Docente o da un Collaboratore individuato dall'Ufficio di Presidenza, che attenderà in ospedale l'eventuale arrivo di un familiare e il colloquio per l'accertamento dei fatti con la pubblica sicurezza, anche oltre il proprio orario di servizio. Occorre farsi rilasciare dal Pronto Soccorso copia della diagnosi e farne una fotocopia. Non è possibile autorizzare l'utilizzo del mezzo proprio, perché incompatibile con l'attuale normativa in materia d'infornio. Presentare in Presidenza, non oltre il giorno successivo, la denuncia dell'infornio, accompagnata da una relazione per la quale saranno forniti i moduli. Si consiglia di presentare denuncia anche per piccoli incidenti risolti attraverso medicazione a scuola. Naturalmente in questo caso, non si allegnerà alcuna certificazione medica
6. *Adempimenti della famiglia in seguito a ricovero ospedaliero:*
È necessario che la famiglia faccia pervenire al più presto il referto con diagnosi dell'ospedale, perché, in caso d'infornio, la Presidenza deve fare denuncia su apposito modulo, entro 48ore, sia all'Autorità di polizia sia all'Inail. Inoltre bisogna raccomandare alla famiglia di conservare le ricevute di tutte le spese sostenute, compresi i ticket, per chiedere e ottenere il rimborso dalla Società assicuratrice.
7. *Malori alunni:*
Quando un alunno lamenta malore è necessario avvisare la famiglia e invitarla a venire a scuola, per accompagnare l'alunno a casa. In caso di non reperibilità dei familiari è meglio separare l'alunno dal gruppo classe e, se possibile, farlo accompagnare da un Collaboratore scolastico in sala medica oppure in uno spazio più

aperto e aerato, quale può essere un corridoio: è meglio che l'alunno stia seduto vicino a un collaboratore scolastico.

In ogni caso allo studente non deve essere somministrato nulla. In caso di aggravamento è necessario chiedere l'intervento del 118.

In caso di malori improvvisi, che appaiono immediatamente rilevanti, ad esempio uno svenimento, una crisi respiratoria per allergia, una crisi convulsiva, non si perda tempo e si chiedi l'intervento del 118, avvisando contemporaneamente la famiglia e seguendo poi le stesse modalità di accompagnamento già indicate per gli infortuni.

In tutti i casi di accompagnamento in ospedale è importante portare la dichiarazione rilasciata dai Sanitari.

Per ciò che attiene gli infortuni agli insegnanti e al personale della scuola in genere, valgono le stesse disposizioni vigenti e illustrate per gli alunni

art. 20 Rientro dopo periodi di malattia - infortunio

Se un alunno/a rimane assente oltre i 5 giorni ha l'obbligo di presentare il certificato medico per l'attestazione dell'avvenuta guarigione, che viene tenuto riservato nel Registro di classe. L'insegnante prende nota della giustificazione prodotta dai genitori o da chi ne fa le veci annotandola nell'apposito registro.

art. 21 Conservazione dell'igiene e dell'ordine delle aule.

Alla fine delle lezioni gli studenti lasceranno ordinatamente le aule e l'edificio. E' severamente vietato lasciare l'aula sporca e in disordine al termine delle lezioni: ogni classe è dotata di appositi cestini per la raccolta differenziata.

Nelle aule sono emanate le seguenti disposizioni:

- 1) I banchi devono essere tenuti in file ordinate per consentire la fuga in caso di evacuazione. Una disposizione, che impedisce l'uscita repentina dalle aule, sarà considerata responsabilità individuale del docente.
- 2) Le pareti delle aule, se rinvenute sporche, saranno ripulite dagli alunni della classe in coda all'orario d'aula.
- 3) Ogni classe è responsabile in solido delle aule che frequenta in relazione a danni arrecati, anche con scritte e deturpamento di suppellettili.
- 4) Il docente coordinatore individua uno studente quale responsabile della pulizia dei locali frequentati dalla classe e della corretta procedura per la raccolta differenziata dei rifiuti.

art. 22 Norme di sicurezza e prevenzione

Ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, il docente, nello svolgimento del proprio servizio in aula si trova nelle condizioni di dover agire nei riguardi degli alunni affidatigli con la correttezza del "buon padre di famiglia", segnalando immediatamente alla Dirigenza qualsiasi situazione di possibile rischio ricadente nella normativa sopradetta e secondo le procedure stabilite dal RSPP e rese note dalla Dirigenza della scuola. Per ogni altra segnalazione si deve far riferimento al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni e di tutti gli operatori dell'Istituto Comprensivo, è opportuno:

1. contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo-didattica ordinaria, predisponendo specifiche azioni formative a scopo preventivo e facendo acquisire comportamenti responsabili nel pieno rispetto delle regole;
2. prendere visione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.), del piano di evacuazione d'emergenza, delle planimetrie esposte in ogni locale, delle istruzioni, della cartellonistica di sicurezza e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica;
3. partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione d'emergenza;
4. ove non diversamente disposto, la programmazione, effettuazione e verifica delle prove di evacuazione sono delegate, per ciascun plesso, ai locali Addetti al servizio di evacuazione e d'emergenza. Si ricorda che le predette prove devono essere almeno **due** nel corso dell'anno scolastico; prima di effettuare le prove si consiglia di svolgere prove preventive almeno nelle classi prime. Verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni ed incarichi a favore dei soggetti diversamente abili;
5. fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici;
6. porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico:
 - a. transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte, ecc.;
 - b. presenza di porte, finestre, armadi, ecc., dotati di vetri fragili;
 - c. prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere, ecc.;

- d. locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti, ecc.;
- e. accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipanico, che dovranno risultare sempre apribili (il collaboratore scolastico del piano eventualmente provvede all'apertura e chiusura dell'accesso);
- f. dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canalina di protezione, prese aperte, interruttori, contatori, ecc., privi di cassette di sicurezza;
- g. dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o motore: finestre, porte, ante, cassettiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli o seggiole regolabili, lavagne girevoli, porte o cancelli automatici, ecc.;
- h. impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o palestre;

In tutti i casi sopra richiamati gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali.

art. 23 Sostituzioni di colleghi assenti (in mancanza del docente supplente)

Il personale incaricato di disporre la sostituzione è individuato nelle figure dei collaboratori del D.S. e nei responsabili di plesso. Costoro, all'inizio delle lezioni debbono accertarsi presso gli Uffici di segreteria di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al personale di cui sopra.

Per la regolamentazione delle sostituzioni dei colleghi assenti e per ogni altra specificazione in merito, sono valide le prescrizioni previste nel Regolamento interno e nella annuale Contrattazione Integrativa di Istituto

Il personale incaricato di disporre la sostituzione è individuabile nel responsabile di plesso o nel collaboratore del D.S. qualora le due figure coincidano. Costoro, all'inizio delle lezioni debbono accertarsi presso gli Uffici di segreteria di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza.

Gli insegnanti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, hanno gli stessi obblighi di vigilanza dei docenti titolari e sono pertanto anch'essi tenuti ad adoperarsi per garantire l'incolumità degli alunni e del personale.

art. 24 Sciopero/ Assemblee sindacali del personale

In caso di sciopero/assemblea sindacale del personale della scuola, che non assicuri il regolare svolgimento delle lezioni, le famiglie verranno avvertite con congruo anticipo con circolare del Dirigente Scolastico pubblicata sul sito di istituto, e annotazione sul diario degli studenti, della possibilità che la scuola non assicuri il servizio ovvero che non lo assicuri in modo regolare.

Il personale docente e i collaboratori scolastici in servizio sono tenuti alla vigilanza e alla sorveglianza sugli alunni presenti a scuola.

Qualora non risultasse possibile garantire la vigilanza sugli studenti, questi potranno essere congedati da scuola, previa comunicazione con fonogramma alle famiglie dei minorenni.

Per ogni altra specificazione in merito, sono valide le prescrizioni previste nel Regolamento interno e nella annuale Contrattazione Integrativa di Istituto

art. 25 Ricevimento dei genitori

I Docenti non possono convocare i genitori degli alunni in orario di lezioni, ma solo in orario extracurricolare, previa comunicazione scritta, nel giorno e nell'ora stabiliti dal docente stesso che ne fa richiesta.

I Genitori che sono presenti nel plesso scolastico per colloqui, assemblee, ecc., non devono portare con sé bambini.

art. 26 Esperti esterni

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di "esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico.

Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. **In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente.** Pertanto nel caso di intervento in classe di "esperti" l'insegnante deve restare nella classe ad affiancare l'"esperto" per la durata dell'intervento.

I genitori possono essere invitati a Scuola come Esperti/collaboratori, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri bambini

art. 27 Valutazione del comportamento degli alunni

In sede di scrutinio intermedio e finale, viene valutato il comportamento di ogni studente anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dall'istituzione scolastiche fuori dalla propria sede. La partecipazione ai progetti extra-curricolari dovrà avere una ricaduta sulla valutazione finale.

La valutazione del comportamento è effettuata durante lo scrutinio sulla base della specifica griglia deliberata dal Consiglio di Istituto dopo adeguata condivisione in Collegio dei Docenti.

art. 28 Uso dei telefoni cellulari

1. Come da Regolamento disciplinare (art. 12.2 lett. c), non è ammesso l'utilizzo del telefonino o di altre apparecchiature informatiche come strumento di distrazione o di disturbo della lezione.
2. In caso di necessità, la scuola mette a disposizione il telefono per comunicazioni urgenti con le famiglie. (Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari, alla luce della Nota del 15 marzo 2007, prot. n. 30/Dip./Segr. e della Direttiva n. 104 del 30.11.2007 emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione e recepite dal Regolamento di Istituto e La privacy a scuola – Vademecum del garante della Privacy del 6 settembre 2012). L'Istituto continua a garantire la comunicazione scuola-famiglie tramite gli apparecchi telefonici degli Uffici di Segreteria.
3. Si ricorda che l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati costituisce un'aggravante. Il cellulare tolto agli alunni trasgressori, verrà trattenuto a scuola e consegnato al genitore.
4. Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di insegnamento e di apprendimento, vale anche per il personale docente, come già previsto da specifiche disposizioni ministeriali (C.M. n. 362 del 25 agosto 1998).
5. In ogni caso, qualora i genitori ritengano indispensabile dotare il proprio figliolo di un cellulare per mantenersi in contatto al di fuori dell'orario delle lezioni, *il telefono cellulare nell'ambiente scolastico (aule, corridoi, bagni, cortile...) deve essere tenuto assolutamente spento e riposto nello zaino e/o cartella.* Si invitano i docenti nonché il personale collaboratore scolastico a vigilare con la massima attenzione e ad intervenire tempestivamente qualora non ci si attendesse a tali disposizioni.
6. Secondo quanto dispone il Regolamento di Istituto agli articoli citati, gli alunni che utilizzeranno a scuola il cellulare verranno sanzionati con sequestro dello stesso e restituzione solo ad un genitore, che potrà recarsi a scuola a ritirarlo solo dopo un incontro con il Dirigente o, in casi di gravità e ripetuta inosservanza delle regole, con la sospensione dalle lezioni.
7. Il cellulare va, in ogni caso, tenuto assolutamente spento e riposto nello zaino e il suo uso, come di altre apparecchiature elettroniche durante l'orario scolastico è ammesso soltanto come supporto didattico previa autorizzazione.
8. Il divieto di utilizzare il telefono cellulare vale anche per tutto il personale, fatte salve, anche qui, esigenze imprescindibili di carattere personale e professionale.
9. L'uso improprio del cellulare e/o similari, ad esempio per riprese o foto non autorizzate dai diretti interessati e la loro eventuale pubblicazione in rete, oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari, può costituire reato per violazione della privacy ed essere soggetto a possibili denunce presso l'autorità giudiziaria da parte del danneggiato;
10. E' fondamentale la proficua collaborazione dei genitori con la Scuola per maturare un uso corretto e sicuro delle nuove tecnologie e quindi responsabilità e consapevolezza delle proprie azioni.
11. La scuola non può trattenere il cellulare sequestrato oltre il termine dell'attività didattica. I docenti di classe, però, in casi di verifica di recidiva (al secondo episodio) nello scorretto comportamento (rispetto a quanto prescritto al punto 1) di uno o più studenti, sono autorizzati a raccogliere i cellulari alla prima ora di lezione, riporli in un contenitore e restituirli all'ultima ora. Qualora, poi, si verificano episodi di grave turbativa, il cellulare potrà essere restituito direttamente ed esclusivamente nelle mani dei genitori;
12. Laddove gli studenti recidivi si rifiutino di consegnare il cellulare, saranno segnalati sul registro di classe e ad essi potrà essere irrogata, con dovuta gradualità e adeguata procedura, sanzione disciplinare a norma di detto Regolamento.
13. Durante lo svolgimento delle lezioni, i docenti non devono essere disturbati in alcun modo da telefonate. Nel caso di ricezione di telefonate per servizio (es: visite guidate o uscite didattiche, esperti esterni), i collaboratori scolastici in servizio raccoglieranno il messaggio, prenderanno nota della persona o dell'ente e degli estremi di riferimento, segneranno la chiamata su un foglio che verrà recapitato al docente destinatario del messaggio, senza che questi interrompa la lezione.
14. Per ogni altra specificazione in merito, sono valide le prescrizioni previste nel Regolamento interno.

art. 29 Fumo

È assolutamente vietato fumare nelle aule, nei bagni, nei corridoi e in tutti gli altri spazi interni ed esterni dell'Istituto, ai sensi della Legge 16 Gennaio 2003 n. 3, art. 51 "*Tutela della salute dei non fumatori*" e della L. 8 novembre 2013, n. 128 art. 1. I trasgressori subiranno una sanzione amministrativa e/o disciplinare. Tale divieto viene esteso anche all'uso della sigaretta elettronica.

La scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Come da *Regolamento di Istituto* (artt. 7, 12, 13) e dal *Regolamento applicazione divieto di fumare a scuola* oltre che dalla seguente normativa in materia:

art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo

Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 - (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)

Legge 11/11/1975 n. 584 - Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico

Circolare Min San 5/10/1976 n. 69

Direttiva PCM 14/12/1995

Circolare Min San 28/03/2001 n. 4

Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004

Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318

Circolare 2/SAN/2005 14 gen 2005

Circolare 3/SAN/2005 25 gen 2005

Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20

Legge 16/01/2003 n.3

art. 51 della L. 3 del 16/01/2003

DPCM 23/12/2003

Legge finanziaria 2005

- D.L. del 01.02 2001, n. 44;

- D.L.vo 30.03.2001, 165;

C.C.N.L. del 29.11.2007 - Comparto Scuola

Decreto Legislativo 81/2008

CCNL scuola 2006-2009

D.L. n. 81 del 9-04-2008

D.L. 12 settembre 2013 n°104 convertito in LEGGE 8 novembre 2013, n. 128

È stabilito il divieto di fumo, anche delle sigarette elettroniche, per TUTTI (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori e chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) in tutti i locali delle sedi dell'IS "Caravaggio" di San Gennaro Vesuviano, ivi compresi ingresso dell'Istituto, atrio, corridoi, scale interne, scale antincendio, ascensori, aule, uffici, archivi, biblioteca, laboratori, palestre, bagni, nonché nelle aree all'aperto di pertinenza delle scuole.

Per ogni altra specificazione in merito, sono valide le prescrizioni previste nel Regolamento interno e nello specifico Regolamento sul divieto di fumo.

art. 30 Somministrazione farmaci

La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

Il Dirigente Scolastico, a seguito della richiesta di somministrazione di farmaci:

- Effettua una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e somministrazione dei farmaci;
- Concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci
- Verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercenti la potestà genitoriale o loro delegati.

Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso e/o attività di formazione specifica su specifica patologia ai sensi del 81/2008 e ss.mm.ii. Tale somministrazione non deve richiedere il possesso cognizioni specialistiche di tipo sanitario.

Per farmaci salvavita gli operatori scolastici individuati dovranno essere adeguatamente formati per affrontare gli interventi urgenti ed improcrastinabili. L'intervento in tali casi è obbligatorio.

art. 31 Consumo alimenti nel corso delle attività didattiche

Non può essere in alcun modo consentito l'ingresso nelle aule di alimenti espressamente ordinati da singoli genitori per i loro figli nel corso delle lezioni. Si tratta di comportamenti che, pur se limitati, oltre a creare disagio alle insegnanti e al loro impegno, crea precedenti, anche per altri alunni, decisamente diseducativi. L'eccezione a questa ovvia regola può essere solo data dal caso in cui gli alunni abbiano eccezionalmente dimenticato di fornirsi della colazione da consumare nella pausa prevista.

Quanto poi ai festeggiamenti collettivi in aula per occasioni varie, ne va limitato sia il numero che la quantità di alimenti ad essi connessi. Infatti, recare sistematicamente nelle aule diversi e abbondanti vassoi crea anzitutto un eccessivo rallentamento delle attività e in più non fornisce certamente buon esempio né di sana educazione alimentare né di sobrietà. Il momento di socializzazione legato a queste occasioni può essere garantito anche in forme più modeste e ordinate lasciando ovviamente che a casa i ragazzi possano festeggiare nelle forme desiderate.

art. 32 Uso delle attrezzature

1. Tutti gli alunni sono tenuti al rispetto, alla conservazione, all'igiene dei locali, agli arredi e a tutte le attrezzature tecnologiche ed informatiche presenti nella scuola.
2. Chiunque apporti danni è tenuto a rimborsare l'equivalente valore. Il danno arrecato è valutato dalla scuola e viene notificato all'interessato/i affinché ottemperi al suo risarcimento. Nel caso di minorenni, il danno e il risarcimento pecuniario viene chiesto e comunicato alla famiglia. È consentito l'utilizzo a fini didattici di attrezzature, suppellettili e laboratori in dotazione della scuola a tutti gli insegnanti, ai quali competono le modalità organizzative.
3. Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dalla normativa a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo. A tal proposito particolare attenzione va posta, in ogni classe, all'integrità delle dotazioni informatiche presenti (LIM, Proiettore, PC di supporto). Ogni docente è responsabile, della custodia, dell'uso adeguato e conforme alle esigenze didattiche di tali attrezzature nelle classi in cui svolge le proprie ore di lezione giornaliera.
4. Al fine di scongiurare eventuali manomissioni, rotture o atti vandalici, soprattutto durante le possibili uscite dall'aula della classe sull'area agraria o per temporanea uscita dall'aula dell'insegnante per fini legittimi, le attrezzature utilizzate vanno cautelativamente riposte ordinatamente nella cassetta murale di custodia, sottochiave, a cura dell'insegnante presente in classe e da lui solo custodita fino al termine della sua lezione. Al termine dell'ora, particolare attenzione in vigilanza va posta dall'insegnante uscente per il subentro del collega dell'ora successiva. In caso di ritardo dell'insegnante dell'ora successiva, il docente presente in classe avrà sempre cura di riporre computer, cavi, alimentatore ed eventuali accessori nella cassetta murale di custodia e, dopo chiusura, consegnare la chiave al Collaboratore Scolastico di turno. Il docente dell'ora, così come gli alunni presenti, saranno sempre responsabili di eventuali rotture, atti vandalici, manomissioni o furti che avverranno nelle ore di lezione e saranno tenuti, in solidale, al rimborso dell'attrezzatura danneggiata o sottratta furtivamente.
5. Gli insegnanti devono programmare anticipatamente l'uso dei laboratori e l'accesso all'aula computer. I docenti che desiderano far uso dei laboratori devono fare richiesta alla presidenza e al docente responsabile. I laboratori, dopo l'uso, devono essere lasciati in perfetto ordine. Il conferimento dei rifiuti, per chiunque, va correttamente conferito negli appositi contenitori della raccolta differenziata, presenti nelle aule, laboratori e spazi scolastici. La vigilanza del corretto conferimento è, in primis, in capo al docente di classe che dovrà ottemperare a sensibilizzare e a far conferire in modo corretto e ordinato tutti gli alunni. Contribuiranno alla vigilanza del conferimento i Collaboratori di Dirigenza, i Referenti di Plesso e Docenti di apposita Commissione nominata.
6. Al fine di un sicuro controllo del materiale, l'insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati all'alunno. L'insegnante avrà cura, all'inizio e alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato.
7. L'insegnante deve segnalare tempestivamente eventuali guasti o danni notati nel materiale, nelle apparecchiature e nei laboratori al responsabile del laboratorio. Gli insegnanti devono concordare con i propri alunni norme di corretto uso dei laboratori.

I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
- informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;
- valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;
- controllare che gli studenti loro affidati usino il P.C. in modo corretto e coerente con le finalità educativo - didattiche della scuola.

N.B. Durante l'attività didattica gli alunni che si recano nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali.

NORME SPECIFICHE DI VIGILANZA PER VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE (Estratto del Regol. Viaggi e visite)

1. Accompagnatori

- a. I docenti accompagnatori vigilano sugli studenti, verificando lo scrupoloso rispetto di quanto disposto dall'Art. 18. In qualità di docenti accompagnatori, su di essi gravano obblighi e le responsabilità di cui all'art. 17.

- b. Per tutte le uscite scolastiche, gli accompagnatori degli studenti sono i docenti di sezione, della classe, del Consiglio di classe.
- c. Il numero di accompagnatori deve essere, di norma:
-di un docente ogni 15 studenti per classe per le visite guidate di un giorno;
-di un docente ogni 10 studenti per i viaggi di istruzione di due o più giorni;
-di uno/due docente/i ogni 10 studenti per eventuali viaggi all'estero (Scambi Culturali, gemellaggi, programmi comunitari o di progetti ecc.).
- d. Se all'uscita partecipa lo studente disabile, necessariamente dovrà anche partecipare, in qualità di accompagnatore, in via preferenziale il docente di sostegno o, in caso di sua indisponibilità, un altro docente della classe o del plesso.
- e. Gli accompagnatori sono individuati, prioritariamente, fra i docenti delle classi partecipanti e preferibilmente di discipline attinenti alle finalità del viaggio. Almeno un docente accompagnatore dovrà essere un docente di sezione/ classe/consiglio di classe.
 Per i viaggi di istruzione, che prevedono il pernottamento, di due o più giorni e per quelli eventuali all'estero, vanno previsti accompagnatori di entrambi i sessi
- f. **Si può derogare** dagli indici di cui sopra con incremento o con decremento di qualche unità in casi particolari, previa attenta valutazione della specifica situazione sia in relazione alle caratteristiche dei gruppi classe sia in relazione alla funzionalità dell'organizzazione nell'utilizzo dei pullman.
- g. I docenti accompagnatori, compresi quelli di sostegno, sono individuati dal Consiglio di Classe contestualmente alla deliberazione del viaggio di istruzione o della visita guidata. Sono altresì individuati, contestualmente, gli accompagnatori supplenti.
 In caso di eccedenza di disponibilità da parte dei docenti accompagnatori, l'individuazione verrà effettuata secondo principi di rotazione, salve tutte le disposizioni di cui ai punti precedenti.
- h. E' tassativamente vietata la partecipazione ai viaggi di istruzione, agli stage e alle visite guidate di soggetti non appartenenti alla componente scolastica autorizzabile. Tale componente normalmente autorizzabile è rappresentata da:
- docenti in servizio presso l'Istituto
 - studenti regolarmente iscritti e frequentanti
 - Dirigente Scolastico;
 - Personale ATA, ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, per compiti di assistenza e vigilanza degli studenti; nell'ambito del personale ATA, è comunque concessa possibilità agli assistenti tecnici di poter partecipare alle uscite quali accompagnatori cointeressati agli obiettivi didattico-educativi delle stesse;
 - genitori degli studenti solo qualora, a seguito di specifica richiesta degli interessati, il Dirigente scolastico ne consenta l'autorizzazione:
 - previo consenso dei docenti di classe/sezione
 - a fronte di fondati e documentati motivi.

Detta partecipazione:

- non dovrà comportare oneri per la scuola
- è vincolata all'impegno degli stessi genitori a partecipare alle attività programmate per gli studenti in qualità di accompagnatori

2. Accompagnatori degli studenti diversamente abili

1. La partecipazione all'uscita scolastica degli studenti portatori di handicap richiede la preventiva valutazione da parte dei docenti sulla fruibilità dell'itinerario per le condizioni riguardanti:
 - a) le barriere architettoniche;
 - b) le norme di sicurezza del mezzo di trasporto per disabile;
 - c) le condizioni personali di salute dello studente rispetto ai tempi ed alla lontananza dalla famiglia.
2. E' prioritario il confronto con la famiglia dello studente.
 Ogni studente diversamente abile dovrà essere accompagnato da almeno un docente di sostegno tra quelli a cui risulta essere coaffidato.
3. Gli insegnanti di sostegno non rientrano nel conteggio del numero minimo di accompagnatori necessari di cui all'art. 20 punto A.
4. Nel caso di partecipazione di uno o più studenti disabili, si demanda alla ponderata valutazione del competente Consiglio di Classe di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore (fino a due studenti), in aggiunta al numero d'accompagnatori previsti; tale qualificato accompagnatore potrà essere altro Docente appartenente al Consiglio di Classe, fermo restando che ognuno di loro abbia manifestato preventiva volontaria disponibilità a partecipare all'iniziativa.
5. Il Consiglio di Classe, in situazioni particolari e commisurate alla gravità della disabilità, qualora lo ritenesse opportuno ha piena facoltà di predisporre e richiedere ogni altra misura di sostegno e, precisamente:
 - a) La presenza, durante il viaggio, di un genitore (alle condizioni di cui all'art. 11.J) che possa provvedere alla cura personale dell'allievo, affiancandolo, anche durante le ore notturne, in camera doppia. Si precisa che le spese per le quote di soggiorno del suddetto personale (con obbligo di polizza assicurativa) saranno a totale

carico della famiglia dello studente in situazione di handicap.

b) La certificata dichiarazione da parte dell' equipe medica che segue l'allievo, attestante che non esistono impedimenti d'alcuna natura alla sua partecipazione al viaggio.

6. In mancanza dei requisiti ai punti 5a) e 5b) la Scuola non è in condizione di assumersi la responsabilità di far partecipare lo studente al Viaggio d'istruzione.

7. In casi eccezionali, anche per studenti non certificati che presentino particolari e documentate problematiche, può essere consentita, previa attenta valutazione della peculiare situazione, la partecipazione di un genitore con spese a proprio carico e con obbligo di polizza assicurativa.

3. Regime delle responsabilità

A) DOCENTI

1. Connesso con lo svolgimento di Uscite-Visite-Viaggi di Istruzione è il regime delle responsabilità, soprattutto riferite alla cosiddetta "culpa in vigilando", nello specifico dei docenti accompagnatori, di cui agli Artt. 1218 e 2048 del Codice civile integrato dall'art. 61 Legge 312/1980, complessivamente integranti, se violati, la responsabilità per culpa in vigilando, a sua volta foriera di eventuali responsabilità disciplinari, civili e penali per le diverse componenti interne ed esterne alla scuola coinvolte nell'iniziativa.

2. All'arrivo in albergo (o altra struttura ricettiva), i Docenti

- verificano lo stato dei locali, delle camere e degli oggetti contenuti

- valutano eventuali rischi che possano compromettere l'incolumità degli studenti e degli altri partecipanti

- comunicano eventuali irregolarità al personale della struttura

- vigilano sul rispetto delle regole e sul buon andamento dell'iniziativa

- informano tempestivamente il Dirigente scolastico su quanto, in riferimento agli elementi predetti, possa incidere sul regolare svolgimento dell'iniziativa.

B) FAMIGLIE

1. Ai sensi dell'Art. 2048 del Codice civile, le famiglie sono corresponsabili del comportamento dei propri figli, per i danni cagionati da questi ultimi a se stessi, a terze persone e a cose.

Il comportamento sconsiderato dei minori, infatti, laddove provochi danni a cose e a terzi, integra la cosiddetta *culpa in educando*, consistente nella oggettiva negligenza dei genitori nei loro doveri di corretta educazione dei figli.

2. Contestualmente all'assenso alla partecipazione a Viaggi e Visite da parte dei loro figli, i genitori sottoscrivono l'assunzione di piena responsabilità in caso di danni cagionati a se stessi, a terzi e a cose dai propri figli.

3. In caso di danni provocati dagli studenti a cose durante Viaggi e Visite, salve le ulteriori disposizioni del presente Regolamento e tutte le norme civili e penali, i genitori si obbligano al risarcimento dei danni.

4. Azione educativa e regole di comportamento

1. Gli studenti sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti o del personale incaricato, senza assumere iniziative autonome.

Salva ogni altra disposizione normativa e regolamentare sul comportamento degli studenti durante le attività didattiche a cui integralmente si rimanda, gli studenti:

a) sui mezzi di trasporto eviteranno spostamenti non necessari e rumori eccessivi;

b) nelle strutture ricettive si muoveranno in modo ordinato, evitando ogni azione che possa ledere l'altrui tranquillità; non si allontaneranno dalla camera assegnata durante la notte; non si allontaneranno dalla struttura senza previa autorizzazione degli accompagnatori;

c) durante la visita della meta programmata, si terranno costantemente uniti nel gruppo attenendosi scrupolosamente alle indicazioni degli accompagnatori;

d) in generale, non metteranno mai in atto qualsiasi azione che possa ledere la propria e altrui incolumità e sicurezza.

2. I partecipanti tutti dovranno, inoltre, mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli insegnanti, del personale addetto ai servizi turistici ed anche rispettoso delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico- artistico. In questo senso le famiglie hanno un ruolo fondamentale nel contribuire a responsabilizzare i propri figli. Eventuali infrazioni saranno sanzionate.

3. Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a loro carico.

4. Nel caso di mancanze gravi o reiterate il docente responsabile del viaggio, d'intesa con gli altri docenti accompagnatori e con il Dirigente scolastico, disporrà il rientro anticipato in sede degli studenti responsabili, previa comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse. Eventuali episodi d'indisciplina segnalati nella relazione finale dei docenti accompagnatori avranno conseguenze disciplinari. Il Consiglio di classe potrà altresì disporre la non partecipazione al viaggio degli studenti per i quali la scuola ha preso particolari provvedimenti disciplinari durante l'anno scolastico.

